

(N. 1816)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Àumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor Militare per l'esercizio finanziario 1950-51

ONOREVOLI SENATORI. — Il Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare — ente morale riconosciuto con regio decreto 16 settembre 1937, n. 1858 — ha sempre ottenuto dallo Stato una sovvenzione annua per le spese di funzionamento e per l'assistenza dei decorati e delle famiglie dei decorati caduti.

Per l'esercizio finanziario 1950-51, il contributo statale è stato fissato in 1.500.000 lire (articolo 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602).

A seguito dell'estensione al personale dell'ente anzidetto dei miglioramenti economici disposti, con legge 11 aprile 1950, n. 130, a

favore dei dipendenti statali, il Consiglio direttivo del Gruppo ha chiesto che il contributo dello Stato, per il detto esercizio finanziario, venga aumentato di lire 450.000.

In considerazione delle alte finalità che il Sodalizio persegue e tenuto, altresì, conto che esso non ha la possibilità di fronteggiare l'onere derivante dalla concessione dei cennati miglioramenti al personale dipendente, si è ravvisata la opportunità di accogliere la richiesta.

A tanto provvede l'unito disegno di legge, il quale determina anche i mezzi finanziari occorrenti per la copertura della suindicata spesa di lire 450.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare, di cui all'articolo 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevato di lire 450.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.